

Comune di Perego
Via Montegrappa 1 23888 – Perego (LC)
P.I. 00632550133

Capitolato di Polizza di Assicurazione
R.C. Amministratori e Dirigenti

G.B.N.
General Broker North Srl
v. Boccaccio 19 – 20123 Milano
Tel.: 02/45477450 – Fax: 02/45477473

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La presente *Polizza* è una *Polizza* di responsabilità nella forma “claims made”. Tale forma di copertura significa che la presente *Polizza* copre i reclami avanzati nei confronti dell’*Assicurato* e notificati agli *Assicuratori* per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratori	La Compagnia di Assicurazioni
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Dipendente o Amministratore nell’adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente
Contraente	il soggetto che stipula l’assicurazione.
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Dipendente o Amministratore	i <i>Dipendenti</i> e gli <i>Amministratori</i> del <i>Contraente</i> indicati nel questionario che è parte integrante del presente contratto o scheda di copertura
Indennizzo	la somma dovuta dagli <i>Assicuratori</i> in caso di <i>Sinistro</i> .
Massimale	la massima esposizione degli <i>Assicuratori</i> per ogni <i>Sinistro</i> e per periodo assicurativo annuo
Perdita Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <i>Danni materiali</i> .
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dall’ <i>Assicurato</i> agli <i>Assicuratori</i> .
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali

Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare sul <i>Contraente</i> per fatto <i>illecito</i> dei propri <i>Dipendenti</i> o <i>Amministratori</i> , nonché personalmente sui <i>Dipendenti</i> o <i>Amministratori</i> del <i>Contraente</i> nell'esercizio delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la <i>Responsabilità civile</i> conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Richiesta di Risarcimento	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del <i>Contraente/Assicurato</i>
Sinistro	la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l'assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 Altre assicurazioni

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto agli *Assicuratori* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

Art. 3 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il *Premio* sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta *Polizza*. Se l'*Assicurato* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.)

Art. 6 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* / l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la *Polizza* oppure al broker indicato in *Polizza*, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una Richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

Art. 7 Cessazione del contratto

La presente *Polizza* cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 8 Durata pluriennale

Se la presente *Polizza* sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il *Contraente*.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12 Oggetto dell'assicurazione (Responsabilità civile vicaria del Contraente)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdite Patrimoniali*, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un *Atto illecito* compiuto da uno o più *Dipendenti o Amministratori* del *Contraente* nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del *Contraente*, siccome determinate dalla vigente normativa.

La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le *Perdite Patrimoniali* derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei *Dipendenti o Amministratori* e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dal *Contraente/Assicurato* e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei *Dipendenti o Amministratori* del responsabili per colpa grave.

La copertura è altresì operante nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più *Dipendenti o Amministratori* e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del *Contraente/Assicurato* la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più *Dipendenti o Amministratori* responsabili, restando inteso e convenuto tra le parti che l'Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più *dipendenti o amministratori* con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

Art. 13 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre **3 (tre)** anni prima dalla data di stipula della presente *Polizza* (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate alla *Contraente*.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

Relativamente al *Dipendente o Amministratore* così come definito, che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa o dalla rimozione della carica di *amministratore*, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei *sinistri* che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti

colposi posti in essere da uno o più *Dipendente o Amministratori* durante la durata del contratto quale definito in questa polizza.

L'Assicurazione è altresì operante per i *Sinistri* denunciati agli *Assicuratori* nei **5 (cinque)** anni successivi alla scadenza della presente *Polizza*, (periodo di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per i *Sinistri* denunciati agli *Assicuratori* durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di *Indennizzo* in aggregato indipendentemente dal numero dei *Sinistri* stessi, non potrà superare il *Massimale* indicato in *Polizza*.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'*Assicurato* stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 14 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniale* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del *Massimale* annuale in aggregato indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.

Art. 15 Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le *Perdite Patrimoniale* per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli *Assicuratori* risponderanno per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del *Massimale* di *Polizza*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.

Art. 16 Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* indicato nella scheda per ciascun *Sinistro* e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'*Assicurato* nello stesso periodo. Il *Massimale* annuo aggregato totale per il quale l'*Assicuratore* risponderà per tutte le richieste di risarcimento avanzate sia sotto la presente *Polizza* che per qualunque altra *Polizza* emessa per la medesima fattispecie di atto illecito a favore dei *Dipendenti* o *Amministratori* dell'Ente cui appartengono, sarà di € 5.000.000,00(cinquemilioni).

Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le *Perdite Patrimoniale* conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. *Danni materiali* di qualsiasi tipo;
- c. attività svolta dal *Dipendente o Amministratore* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati;
- d. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in *Polizza*;

- e. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f. la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei *Premi* assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali *Premi*;
- g. azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno* ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno* ambientale, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- m. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità civile* di cui al D. Lgs. 209/2005
- n. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- o. gli *Assicuratori* non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'*Assicurato* e/o al *Contraente* e/o denunciate prima dell'inizio della presente *Polizza*;
- p. le responsabilità incombenti sull'*Assicurato* e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del Codice Civile;

nonché per i Danni:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 18 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di *Dipendenti* consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle *Perdite Patrimoniale* derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 19 Danni di serie

In caso di *Sinistri* di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 20 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli *Assicuratori* possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico degli *Assicuratori* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratori* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

Gli *Assicuratori* non riconoscono spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- che il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore: E' pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca del mandato al Broker
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi.
- La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- che il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Art. 22 Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli *Dipendenti* o *Amministratori* in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.

Art. 23 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente del *dipendente o amministratore*, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti del relativo sostituto dal momento del loro incarico e l'ammontare del *Premio* relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 24 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di *Polizza* o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del *Sinistro*:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli *Assicuratori* eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli *Assicuratori* graverà sull'*Assicurato*.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

Art. 25 Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene regolato, al termine di ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni attive intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 100% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni dalla presentazione all'assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Data

Firma del Contraente/Assicurato

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'*Assicurato* dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione :

Art. **1** Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

- Art. 2 Altre assicurazioni
- Art. 5 Aggravamento del rischio
- Art. 13 Clausola "claims made"
- Art. 16 Limiti di *Indennizzo*
- Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Data

Firma del Contraente/Assicurato

CONDIZIONI ADDIZIONALI

(SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN FRONTESPIZIO)

1. Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici

1. Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. Addizione all'Art.12 "Oggetto dell'assicurazione "

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdita Patrimoniale*, in forza della propria *Responsabilità civile* vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi *Atto illecito* compiuto da un *Dipendente Tecnico* del *Contraente* nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in nome o per conto del *Contraente*, siccome determinate dalla vigente normativa.

3. Esclusioni Aggiuntive

Fermo restando quanto previsto nel testo di *Polizza* all'articolo 17 e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- q. attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- r. attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- s. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del *Dipendente Tecnico* o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o *Amministratore*;
- t. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di *Polizza*;
- u. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

4. Condizioni Speciali Aggiuntive

Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente *Polizza*, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- a. *Danni materiali* di qualsiasi tipo

- b. L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- c. L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgvo 163 del 2006 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).
- d. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli *Assicuratori* di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della *Responsabilità civile* operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
- e. L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'*Assicurato*, alla responsabilità derivante dal D.Lgvo 163 del 2006 e s.m.i. (c.d. "Codice degli Appalti pubblici", d'ora innanzi il Codice), nel qual caso gli *Assicuratori* si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al Codice secondo lo schema prefigurato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto.
- Per tali certificati il *Premio* relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) RISCHIO ASSICURATO: RC PATRIMONIALE

Costituente parte integrante del presente contratto
(da compilarsi esclusivamente in sede di offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati

1 CONTRAENTE	Comune di Perego Via Montegrappa 1 23888 – Perego (LC) P.I. 00632550133
2 DURATA CONTRATTUALE	Anni 3 Dalle ore 24 del 31.12.2009 Alle ore 24 del 31.12.2012 Rateazione annuale del premio
3 RISCHIO ASSICURATO	Responsabilità Civile per Danni Patrimoniali a Terzi
4 MASSIMALI GARANTITI	€ 2.000.000,00 per sinistro € 5.000.000,00 per anno
5 ASSICURATI	Sindaco – Assessori nr. 4 – Segretario - Responsabile Tecnico nr.1 – Responsabile amministrativo nr. 1 Totale assicurati nr. 8
6 FRANCHIGIA / SCOPERTO	€ 5.000,00 per sinistro
PREMIO LORDO ANNUO (comprensivo di imposte pari a 22,25 %) Base per l'aggiudicazione dell'appalto)	Euro

Inclusione *Responsabilità civile* vicaria del *Contraente* per i *Dipendenti* tecnici

Sì / No

X

(Vedi Condizioni Aggiuntive)

Segue Rischio assicurato: RC Patrimoniale

8 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

9 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

10 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli adempimenti ai sensi del Dlgs 30/06/2003 N° 196, sono effettuati su apposita modulistica fornita dalla Società in occasione dell'emissione degli allegati meccanografici alla polizza.

Data / /

La Società Offerente

Il Contraente
